

(N. 2877)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia****(ZOLI)**di concerto col **Ministro delle Finanze****(VANONI)**col **Ministro *ad interim* del Tesoro****(PELLA)**e col **Ministro della Marina Mercantile****(CAPPA)****NELLA SEDUTA DEL 13 MARZO 1953**

Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente schema di disegno di legge ha lo scopo di elevare il limite massimo dei contributi che il Ministro per la Marina mercantile può imporre agli speditori, ai ricevitori di merci ed ai lavoratori portuali, a norma dell'articolo 1279, primo e secondo comma, del Codice della navigazione, modificato già con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547.

Tali contributi sono devoluti al funzionamento degli uffici del lavoro portuale, all'ordinamento del lavoro nei porti di minor traffico nonchè all'assistenza dei lavoratori portuali o delle loro famiglie.

Il limite massimo dei contributi, inizialmente stabiliti, per i porti marittimi, in centesimi 10 e centesimi 5, venne con il citato decreto 26 aprile 1947, n. 547, aumentato di dieci volte.

Nonostante tale aumento, le entrate, che affluiscono al bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale, sono insufficienti a coprire il fabbisogno delle spese necessarie per il funzionamento dei servizi.

Tale insufficienza è dovuta al fatto che le tariffe non furono nel 1947 adeguatamente aumentate nei confronti dell'aumento dei prezzi ed alla diminuzione di tonnellaggio delle merci imbarcate e sbarcate.

La contrazione dei gettiti dei contribuenti ha imposto, conseguentemente, il contenimento delle spese entro limiti ristrettissimi, che non possono ulteriormente essere mantenuti se non a detrimento del buon funzionamento dei servizi.

Si ritiene pertanto necessario procedere ad un ulteriore aumento delle contribuzioni di cui trattasi. Tale necessità fu anche rilevata, in sede parlamentare, in occasione della discussione dello stato di previsione della spesa del

Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1950-51.

Pertanto, il presente schema, in considerazione dell'attuale situazione, eleva il limite massimo dei contributi a carico degli speditori e ricevitori, per le spese di funzionamento degli uffici del lavoro portuale a lire 1,30 e per spese assistenziali, a carico oltre che degli speditori e ricevitori anche dei lavoratori portuali a lire 2 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le misure dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 1279 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, sono elevate, per i porti marittimi, rispettivamente a lire 1,30 ed a lire 2,00 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.